

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-739 del 23/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & G GAS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi sito in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601
Proposta	n. PDET-AMB-2016-762 del 23/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventitre MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. B & G GAS S.R.L. con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi sito in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- Legge 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/09/2015 acquisita al Prot. Unione 33855 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 78182 del 08/09/2015, da **B & G GAS S.R.L.**, nella persona di Piero Carusone, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Tarcento n. 168, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi sito in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 30/09/2015 Prot. Unione 37490, acquisita al Prot. Prov.le 84913 del 30/09/2015, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Considerato che in data 30/10/2015 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 42607 ed Prot. Prov.le 94153 del 03/11/2015;

Dato atto che con nota Prot. Prov.le 103844 del 09/12/2015, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 22/12/2015, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto documentazione integrativa;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, ha preso atto che il Comune di Cesena con Nota Prot. Com.le 97129/63 del 10/11/2015 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 91/AUA/2015 in cui è stata allegata una Valutazione di Impatto Acustico, redatta dal T.C.A. Andrea Nisi il 18 gennaio 2007 in cui si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, e la dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta il 26 ottobre 2015 dal T.C.A. Andrea Nisi, in merito all'attuale rispetto dei suddetti limiti si prende atto di tali dichiarazione/Valutazione in merito all'impatto acustico”*.
- Si aggiorna a seguito del ricevimento della documentazione integrativa richiesta;

Considerato che con Nota Prot. Prov.le 109886 del 29/12/2015 è stata richiesta alla Ditta la documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Considerato che in data 28/01/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 3760 e da Arpae al PGFC 1185 del 01/02/2016;

Dato atto che con Nota PGFC 2242 del 19/02/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi per la valutazione della documentazione trasmessa dalla ditta;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 26/02/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto di specifici limiti e prescrizioni;
- ha espresso parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento, nonché di quanto riportato nel verbale della precedente seduta del 22/12/2015 per quanto concerne le valutazioni del Comune di Cesena in materia di acustica;

Considerato che in data 01/03/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 8614 e da Arpae al PGFC 3122 del 07/03/2016;

Dato atto che con Nota acquisita da Arpae al PGFC 3629 del 15/03/2016 la Ditta ha comunicato, a far data dal 01/03/2016, lo spostamento della sede legale in Via Pisignano 3601;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 688 del 14/03/2014 prot. n. 28635/140 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi di mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 337 del 10/10/2003 prot. n. 6984/03 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a BIONDI – GRASSI & C. srl;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **B & G GAS S.R.L.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta di provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **. B & G GAS S.R.L.** (C.F./P.IVA 03982800405), nella persona del Rappresentante dell'Impresa pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601, per lo **stabilimento di fabbricazione, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi sito in Comune di Cesena, Via Pisignano n. 3601.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 688 del 14/03/2014 prot. n. 28635/140 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi di mero atto di voltura della precedente autorizzazione n. 337 del 10/10/2003 prot. n. 6984/03 rilasciata, ai sensi dell'art. 15/a ex DPR 203/88, dal Dirigente del Servizio Risorse Idriche, Atmosferiche e Smaltimento Rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena a BIONDI – GRASSI & C. srl. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rinnovo della precedente autorizzazione.

Con e-mail del 25/09/2015 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, un'istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/12/15, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha rinviato la pratica al ricevimento di documentazione tecnica integrativa. La Conferenza ha inoltre ritenuto opportuno evidenziare che le emissioni, le quali saranno assoggettate al rispetto di specifici valori limiti per gli inquinanti presenti, dovranno essere accessibili e campionabili, in accordo con il documento di Arpa “Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso. Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera” reperibile sul sito della Provincia.

Con PEC del 31/12/15 prot. Prov. n. 109886 è stata richiesta alla Ditta la documentazione tecnica succitata.

Con PEC del 01/02/16, acquisita al prot. PGFC/2016/1185, il SUAP ha inoltrato la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 28/01/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/02/16, alla luce della documentazione integrativa presentata dalla Ditta, preso atto del parere istruttorio di Arpa consegnato nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E11 - Verniciatura interna – Per quanto concerne l'inquinante “polveri totali” il riferimento è dato dall'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un valore limite pari a 3 mg/Nmc. Per quanto riguarda, invece l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)”, si rimanda al successivo paragrafo specifico, rientrando l'attività di verniciatura nell'applicazione dell'art. 275 del D.lgs. 152/06.

Emissione E12 - Verniciatura esterna - resinatura

- Attività di verniciatura - Per quanto concerne l'inquinante “polveri totali” il riferimento è dato dall'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un valore limite pari a 3 mg/Nmc. Per quanto riguarda, invece l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)”, si rimanda al successivo paragrafo specifico, rientrando l'attività di verniciatura nell'applicazione dell'art. 275 del D.lgs. 152/06.

- Attività di resinatura - L'attività è compresa ai punti 4.5.79 “Impregnazione manuale nella lavorazione a stampo aperto di prodotti a base di resina rinforzata” e 4.5.86 “Postindurimento di manufatti e prodotti a base di resine poliestere e resine poliestere rinforzate (vettoresine)” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati

con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, e all'Allegato 4.3 "Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.. I riferimenti tecnici sopraccitati stabiliscono i medesimi valori limite, pari a 5 mg/Nmc per il parametro "Polveri totali" e 100 mg/Nmc per il parametro "Composti organici volatili". Devono essere impiegati prodotti con contenuto di stirene non superiore al 35% in massa.

Tenuto conto che alla emissione sono convogliati gli effluenti prodotti da entrambe le attività in quanto svolte nel medesimo impianto, si applicano, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06, i valori limite più restrittivi tra quelli sopra indicati per le attività di verniciatura e resinatura, pari a 3 mg/Nmc per le polveri totali e 100 mg/Nmc per i composti organici volatili.

Emissioni di COV – Art. 275 del D.lgs. 152/06 – L'attività di verniciatura di cui alle emissioni E11 e E12 è individuata al punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., superando la soglia di consumo di solvente ivi indicata pari a 5 t/anno. In relazione alla emissione di composti organici volatili, si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse stabiliti al punto al punto 8 (soglia di consumo di solvente ≤ 15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito indicati:

Valore limite emissioni convogliate	100 mgC/Nmc
Valore limite emissioni diffuse	25% di input di solvente

Gli impianti interessati nel processo verniciatura vengono utilizzati mediamente 4 h/giorno per 100 giorni/anno (E11) e 4 h/g per 260 giorni/anno (E12), per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente:

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E11	4.000	100	400	0,19
E16	22.000	100	1040	2,75
				2,94

DIFFUSE	
25%del consumo massimo teorico	1,98 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA AUTORIZZATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	4,91 T/anno

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (espresse in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di verniciatura, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 7,9 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 7,9 ton/anno;
 - il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è pari a 100 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < 0 pari al 25% dell'input di solvente;
- il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < 0 pari a 4,91 ton/anno;
- entro il 30 Aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs.s. 152/06 e s.m.i., dovrà essere trasmessa ad Arpae, apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limite per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati. A Tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno una volta all'anno, misurazioni di COV

che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'allegato III alla Parte V del D.lg. 152/06 e s.m.i. L'azienda inoltre dovrà dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e diluenti impiegati nel ciclo produttivo, validati dalle fatture di acquisto. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. Si rammenta che i consumi annuali di prodotti vernicianti e diluenti impiegati non potranno essere superiori a quelli dichiarati nella relazione allegata all'istanza; eventuali aumenti dei consumi di tali prodotti dovranno essere autorizzati dall'autorità competente.

Emissione E13 – Sabbatura - L'attività è compresa al punto 4.13.11 “Distaffatura, sabbatura, granigliatura, pallinatura, recupero terre” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante “materiale particellare” pari a 20 mg/Nmc, nonché al capoverso n. 3 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabilisce un valore limite per l'inquinante “polveri totali” pari a 10 mg/Nmc. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applica il valore limite in emissione più restrittivo stabilito al succitato punto 4.31 alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Tenuto conto, altresì, che sulla emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente ai criteri della “migliore tecnologia” (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, si applica quanto previsto al punto 8.1 dalla DGR 960/99, ovvero il controllo annuale è sostituito dalla registrazione delle manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una periodicità almeno mensile trattandosi di filtro a maniche con pulizia automatica ad aria compressa.

Emissione E14 - Saldatura e taglio al plasma

- taglio al plasma - L'attività è compresa al capoverso n. 5 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite in emissione per l'inquinante polveri totali, nonché al punto 4.13.16 “Ossitaglio, taglio con raggio di plasma, taglio con raggio laser” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che fissa i valori limite in emissione per gli inquinanti polveri totali, ossidi di azoto e monossido di carbonio. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.16, di seguito riportati:

Materiale particellare	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (come NO ₂)	20 mg/Nmc
Monossido di carbonio	5 mg/Nmc

- saldatura - L'attività è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, che stabilisce valori limite per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc), e all'allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il solo parametri polveri. Ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato punto 4.13.20.

Tenuto conto che l'attività di taglio al plasma è svolta in maniera sporadica, per correggere eventuali errori in fase di assemblaggio delle lamiera, si ritiene di prescrivere il rispetto dei limiti previsti per l'attività di saldatura di cui al succitato punto 4.13.20.

Controllo delle emissioni - entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà eseguire un controllo di tutte le emissioni, eventualmente sostituibili con controlli recenti. In particolare per l'emissione E12 dovranno essere effettuati due campionamenti, uno durante la fase di verniciatura e l'altro durante la fase di resinatura. Successivamente i controlli dovranno avere una periodicità

annuale, ad eccezione della emissione E13 per la quale l'autocontrollo periodico è sostituito dalla tenuta del registro delle ispezioni al sistema di abbattimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 26/02/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con PEC del 07/03/16, acquisita al prot. PGFC/2016/3122, il SUAP ha inoltrato la documentazione integrativa volontaria presentata dalla Ditta in data 01/03/16 (planimetria aggiornata dello stabilimento).

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 22/12/15 e 26/02/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/09/2015 P.G.N. 33855, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 11 – VERNICIATURA INTERNA

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. 12 – VERNICIATURA ESTERNA - RESINATURA

Impianto di abbattimento: pannelli in fibra di vetro

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

Dovranno essere utilizzati prodotti con un contenuto in stirene inferiore al 35% in peso.

EMISSIONE N. 13 - SABBIAIATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	5,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 14 – SALDATURA E TAGLIO AL PLASMA

Portata massima	15.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 11 e N. 12**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 7,9 t/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - c) il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a t/a. 4,91;
 - d) entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Provinciale e ad A.R.P.A. apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente (smalto, fondo, catalizzatore, diluente, acetone), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Tali consumi non devono essere superiori a **t 15** di prodotto verniciante a solvente all'anno.
 - g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di

riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 11** (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di valori limite), **N. 13** (esistente ma precedentemente assoggettata ad un valore limite meno restrittivo) e **N. 14** (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto di valori limite per i parametri “ossidi di azoto” e “monossido di carbonio”).
5. Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno due controlli analitici della emissione **N. 12**, uno durante la fase di verniciatura e uno durante la fase di resinatura (esistente ma precedentemente non assoggettata al rispetto dei valori limite)
6. Entro un mese dalla data dei controlli richiesti ai precedenti punti 4. e 5. la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 11, N. 12 e N. 14 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.**
8. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro “polveri totali” alla **emissione N. 13** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 9**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2. relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 11 e N. 12**;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 13**, così come richiesto al precedente punto 8.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.